



STATUTO

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

Per iniziativa dei Fondatori Promotori, è costituita la "FONDAZIONE PER LA MATERNITA' E LA SALUTE DELLA DONNA E DEL NEONATO - FOEMINA - ETS".

La Fondazione potrà utilizzare più brevemente l'acronimo "FOEMINA - ETS".

La Fondazione ha sede in Firenze.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 2 Scopo

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di promuovere le conoscenze nel campo della maternità e del benessere della madre e del neonato sia a livello medico scientifico che negli aspetti sociali e culturali.

In particolare, la Fondazione persegue i seguenti obiettivi:

- 1- stimolare e finanziare la ricerca in tema di prevenzione e cura delle patologie della donna, sia quella scientifica e molecolare, che quella clinica operativa a livello delle strutture Universitarie;
- 2- stimolare l'istruzione e la formazione del personale medico e sanitario sulla maternità, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo;
- 3- stimolare il mondo della cultura sociale ed artistica a prendere in considerazione il tema della maternità, in modo tale da ottenere una maggiore attenzione al tema nella vita di tutti i giorni;
- 4- finanziare centri di sanità pubblica che partecipano al percorso nascita e soprattutto quelli che si rivolgono alle donne disabili ed emarginate e/o comunque bisognose.

Nello svolgimento della propria attività, sia a livello Regionale, Nazionale ed Internazionale, la Fondazione si propone di stimolare e finanziare una serie di progetti direttamente e/o in collaborazione con Università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni. Ricerca, formazione sanitaria, divulgazione saranno i cardini delle azioni della Fondazione Foemina.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

- finanziare e ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti, anche indirettamente, il proprio scopo, pubblicando quelli di maggiore interesse;
- curare la divulgazione dei risultati delle proprie ricerche anche attraverso l'organizzazione e promozione di manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere e/o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, ruoli universitari e simili, ricercatori o laureati in medicina o lauree affini, che intendano approfondire, in Italia o all'estero, temi di interesse della Fondazione;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane ed estere e comunque ogni ente che persegue scopi simili;
- produrre materiale didattico, pubblicazioni editoriali, materiali informativi

vi, audio, video, anche in ambito telematico e informatico, anche conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche ed archivi, consentendone consultazione e riproduzione;

- promuovere la raccolta di finanziamenti necessari a realizzare opere edilizie necessarie al raggiungimento delle proprie finalità, acquisire arredi, strumenti e quanto utile;
- destinare fondi al sostegno della maternità e del neonato in condizioni di disagio;
- costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, o aderire ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione;
- aprire delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero per facilitare le relazioni a supporto della propria attività, anche utilizzando personale messo a disposizione dai fondatori in conformità dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3 Attività di interesse generale e diverse

La Fondazione, nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore, c.d. "CTS") lettere a), b), d), g), h), i), r) e w), e precisamente:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra citato art. 5 CTS;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- f) interventi e prestazioni sanitarie;
- g) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Art. 4 Patrimonio – raccolta fondi ed assenza scopo di lucro

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione, pari ad Euro 50.000 (cinquantamila), conferito dai

Fondatori Promotori e dagli altri soggetti che acquisteranno la qualifica di Fondatore;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini istituzionali;
- da donazioni e lasciti a tal fine destinati;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudenziali.

La composizione e la consistenza del patrimonio anche se suscettibile di essere modificate o integrate non potranno subire depauperamenti rispetto al valore della dotazione iniziale.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

La Fondazione provvede al perseguimento e alla realizzazione dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con l'utilizzo degli eventuali proventi della sua attività, alla quale peraltro è estraneo ogni fine di lucro, nonché con l'utilizzo di eventuali apporti che siano destinati alle spese correnti.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

La fondazione può effettuare erogazioni a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale specificatamente previste dalla normativa vigente.

Art. 5 Fondatori

Sono Fondatori Promotori i soggetti risultanti dall'atto costitutivo della Fondazione.

Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, altri enti e/o persone giuridiche e/o privati, che dichiarino di condividere e so-

stenero le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di Dotazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da determinarsi in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione.

Non possono esercitare i diritti e le facoltà connesse alla qualifica di Fondatori coloro che non siano in regola con il pagamento del contributo determinato dal Consiglio di Amministrazione per due o più annualità.

Art. 6 Partecipanti

I partecipanti si distinguono in Sostenitori, Onorari ed Aderenti.

I Partecipanti Sostenitori: vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, individuati tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi destinati al sostenimento delle spese per l'attività di gestione; i Sostenitori possono contribuire agli scopi della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Onorari: vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione individuandoli tra le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Fondazione con significativi apporti di carattere scientifico, attraverso attività di collaborazione professionale o con opere ed attività di altro tipo. Possono essere nominate anche le persone fisiche designate dagli organismi scientifici nazionali ed internazionali maggiormente rappresentativi nei settori di interesse.

I Partecipanti Aderenti: sono le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e/o pluriennali.

La qualifica di partecipante sostenitore, onorario e aderente, si acquista a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni/recesso o a seguito di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, quando:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto.

I Partecipanti alla Fondazione, anche se decaduti od a seguito di recesso, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 7 Amici della Fondazione

Sono iscritti in un Albo Speciale quegli enti o soggetti che desiderando, per sensibilità, aiutare l'Ente al perseguimento dei suoi scopi, pur non intendendo assumere obblighi fissi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono con personali elargizioni alle finalità dell'Ente.

Il Presidente della Fondazione opera per tenere informati gli iscritti all'Albo Speciale sui progetti futuri dell'Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per le attività da svolgere.

Art. 8 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- - L'Assemblea di partecipazione;
- - Il Consiglio di Amministrazione;
- - Il Presidente della Fondazione;
- - Il Comitato Scientifico;
- - L'organo di controllo.

Art. 9 L'assemblea di partecipazione

L'assemblea dei partecipanti è costituita dai fondatori e dai partecipanti.

L'assemblea dei partecipanti:

a) nomina, su designazione dei Fondatori, fra persone di comprovata esperienza nel settore di interesse della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione, tranne quello spettante ai Partecipanti;

b) nomina il Consigliere spettante ai Partecipanti, su designazione degli stessi;

c) nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione, tra i Consiglieri designati dai Fondatori;

d) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione fra persone che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione;

e) formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul Bilancio Preventivo e Consuntivo;

f) approva apposito Regolamento interno per la definizione delle proprie modalità di votazione tenendo conto anche dell'eventuale ponderazione di voto, relativamente ai Partecipanti.

L'assemblea dei partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei componenti o dai Fondatori Promotori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione con avviso da recapitarsi a ciascun Fondatore e Partecipante, che dia prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.

Nel caso di impossibilità di intervenire alla riunione dell'Assemblea, ciascun membro può delegare in forma scritta, altro partecipante. Ogni partecipante potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro partecipante con delega scritta. Ogni partecipante non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

Nel testo della convocazione può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante videoconferenza, purché sia possibile i) verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e iii) consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun membro ha diritto di esprimere voti ponderati in base alle erogazioni effettuate, se previsto da apposito Regolamento.

Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario. Tale verbale viene tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici consiglieri, compreso il Presidente, tutti nominati su designazione dei Fondatori, fatta eccezione per quello nominato su designazione dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, a decorrere dalla nomina, e i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 11 Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo non esaustivo:

- attribuisce ai consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, gli eventuali sottogruppi e i coordinatori;
- determina la misura dei compensi spettanti agli organi sociali entro i limiti di cui all'art. 8 CTS;
- nomina il Direttore, se necessario, al di fuori dei suoi componenti in base a requisiti di comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività della Fondazione attribuendogli i compiti inerenti alla sua mansione;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione di altri soggetti come fondatori, determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione;
- delibera sull'ammissione dei partecipanti, valutandone le motivazioni, nonché la loro esclusione.
- delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;
- approva un Regolamento Etico con l'obiettivo di rendere trasparente l'attività della fondazione, dimostrando la rispondenza allo scopo sociale ed alla normativa che le regola;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell'Ente;
- delibera la destinazione specifica dei fondi su eventuale proposta del Comitato Scientifico;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- stabilisce il numero e l'entità delle borse di studio da assegnare;
- delibera gli acquisti nei limiti delle entrate previste, l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni;
- nomina l'organo di controllo;

- istituisce e tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 CTS, garantendo l'esercizio dei diritti ivi previsti.

Art. 12 Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e potrà essere convocato ogni qual volta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto che dovrà pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con mezzo telematico inviato tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche tramite conferenza telefonica, oppure in seduta telematica, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea all'art. 9 di questo Statuto. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di più della metà dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'assemblea dei partecipanti tra i Consiglieri designati dai Fondatori.

In tema di rieleggibilità si applicano le norme previste per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Qualora non sia nominato il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e l'Assemblea;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispone il Programma dell'Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- adotta i provvedimenti d'urgenza.

Art. 14 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distintesi nei campi di attività della Fondazione.

I componenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li nomina e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Il Comitato Scientifico, che può essere suddiviso in Sezioni di lavoro per singole attività, si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico esprime pareri ed indirizzi, non vincolanti, sulle attività che gli verranno sottoposte dal Presidente, e relaziona al Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.

Art. 16 Organo di controllo e revisione legale

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un organo di controllo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione, che nomina anche il sindaco supplente, ed è scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Esercita le proprie funzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 2403 c.c. e segg., in quanto applicabili.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 CTS esercita la revisione legale dei conti, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso dell'organo di controllo al momento della nomina.

Art. 17 Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ai limiti di legge, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio ed il rendiconto di cui ai commi precedenti saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso; entro la medesima data il bilancio deve essere depositato ai sensi dell'art. 48 CTS.

Del Bilancio di previsione deve far parte anche il programma delle attività ad esso riferibili.

Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. "RUNTS), nei termini e modi di legge.

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Art. 18 Estinzione

Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile e di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 28 I comma del Codice Civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi del II comma del medesimo articolo 28.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore, che abbiano già perseguito o perseguano proficuamente il medesimo scopo o comunque di ricerca medica o farmacologica in generale e, in mancanza, a favore della Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.117/2017.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del D.Lgs n.117/2017, nonché, laddove compatibili, del libro I, Titolo II del Codice Civile.

La perdita della qualifica di ETS a seguito della cancellazione dal RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente e, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1-bis del Decreto Legislativo 117/2017, la fondazione tornerà ad avvalersi della pregressa iscrizione al Registro delle persone giuridiche, evitando la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita con le regole di cui al DPR n. 361/2000.

F.to Felice Petraglia

F.to Jacopo Sodi Notaio.